ANNO LXIX - N. 2 - MAGGIO-AGOSTO 2017

VITA NOTARILE

fondata nel 1949 da Giacomo Buttitta

esperienze giuridiche

Andrea Vicari

IL *TRUST*: IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI (E LE IMPROPRIE ANALOGIE CON L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI) (Cass., Sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21614)

Estratto dalla Riv. «VITA NOTARILE» - N. 2/2017

www.vitanotarile.it • vitanotarile@exit.it • edizionigiuridichebuttitta@pec.it

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004, n. 46) art. 1, comma 1 - Palermo

EGB
EDIZIONI GIURIDICHE
BUTTITTA
PALERMO

ANNO LXIX - N. 2 - MAGGIO-AGOSTO 2017

A questo fascicolo hanno collaborato:

Maria Claudia Andrini, Christian Baldus, Andrea Baio, Valeria Bisignano, Andrea Bortoluzzi, Bartolomeo Bove, Giuseppe Cassano, Maria Luisa Cofano, Salvatore Di Gesu, Giuseppe Finocchiaro, Mario Finocchiaro, Giuseppina Graci, Francesco Paolo Lops, Maurizio Lupoi, Enrico Macrì, Michela Marzocchi, Giuseppe Niccolini, Marco Pinardi, Giuseppe B. Portale, Mario Stella Richter *jr*, Massimo Ricciardi, Francesco Ruscello, Lucio Russo, Michele Scognamiglio, Roberto Triola, Gianfrancesco Vecchio, Andrea Vicari.

Redazioni regionali:

Abruzzo	*Michele Albergo*	Via Lucania, 2 - 65122 Pescara - malbergo@notariato.it
Basilicata	*Vito Pace*	Via Nazario Sauro, 102 - 85100 Potenza - vpace@notariato.it
Campania	*Francesco Gibboni*	Corso Garibaldi, 23 - 84123 Salerno - fgibboni@notariato.it
	Stefano Santangelo	Via Dei Mille, 61 - 80121 Napoli - ssantangelo@studioromanosantangelo.it
Emilia Romagna	*Pietro Zanelli*	Galleria Cavour, 3 - 40124 Bologna - pietro.zanelli@gmail.com
Friuli Ven. Giulia	*Paolo Alberto Amodio*	Via Rialto, 12 - 33100 Udine - paamodio@notariato.it
Lazio	*Maria Claudia Andrini*	Via Parioli, 12 - 00197 Roma - mcandrini@notariato.it
Liguria	*Carlo Carosi*	Piazza San Giovanni Buono, 10/4 - 16036 Recco (GE) - ccarosi@notariato.it
	Riccardo Dogliotti	Via XX Settembre, 14 int. 27 - 16121 Genova - rdogliotti@notariato.it
Lombardia	*Andrea Bortoluzzi*	Via Alessandro Manzoni, 17 - 21013 Gallarate (VA) - abortoluzzi@notariato.it
	Benedetto Elia	Corso Vittorio Emanuele, 30 - 20122 Milano - belia@notariato.it
Marche	*Albino Farina*	Via Toscanini, 3 - 63013 Grottammare (AP) - afarina@notariato.it
Molise	*Riccardo Ricciardi*	Piazza V. Cuoco, 29 (Palazzo Petrucciani) - 86100 Campobasso - rricciardi@notariato.it
Piemonte	*Roberto Barone*	Via Fabio Filzi, 2 - 10042 Nichelino (TO) - rbarone.2@notariato.it
	Angelo Di Sapio	Corso Piemonte, 5 - 12037 Saluzzo (CN) - adisapio@notariato.it
Puglia	*Francesco Paolo Lops*	Via A. Fraccacreta, 43 - 71016 San Severo (FG) - studionotarilelops@libero.it
	Remigio Perchinunno	Via Dante, 145 - 70129 Bari - rperchinunno@notariato.it
Sardegna	*Vittorio Giua Marassi*	Via Caboni, 3 - 09125 Cagliari - vgmarassi@notariato.it
Sicilia	*Francesco Allotta*	Via Piersanti Mattarella, 74 - 90047 Partinico (PA) - fallotta@notariato.it
	Guido Monforte	Via Risorgimento, 123 - 98123 Messina
	Filippo Patti	Corso Italia, 187 - 95018 Riposto (CT) - fpatti@notariato.it
	Giovanni Vigneri	Via Carcaci, 5 - 95131 Catania - gvigneri@notariato.it
Toscana	*Roberto Romoli*	Via G.nni Boccaccio, 10 - 56017 San Giuliano Terme (PI) - robromoli@notariato.it
Trentino Alto Adige	*Paolo Piccoli*	Via Grazioli, 79 - 38100 Trento - paolopiccoli@notariato.it
Veneto	*Fulvio Bidello*	Piazza Cittadella, 26 - 37122 Verona - fbidello@notariato.it
	Maurizio Malvagna	Via Monte Grappa, 16/B - 32032 Feltre (BL) - mmalvagna@notariato.it

COLLABORAZIONE

Gli articoli, **inediti** e di **massimo 20 pagine** in formato .doc **e nel rispetto dei canoni tipografici utilizzati dalla Rivista**, vanno inviati a *vitanotarile@exit.it* o a *vitanotarile@gmail.com* e saranno soggetti alla valutazione anche di Revisori esterni scelti tra i Professori: **Francesco Alcaro, Guido Alpa, Cesare Massimo Bianca, Giovanni Cabras, Ernesto Capobianco, Maurizio Carta, Paolo Cendon, Marco Cian, Paoloefisio Corrias, Maria Costanza, Alessandra Daccò, Luca Di Nella, Giovanni Fiandaca, Rosaria Giampetraglia, Enrico Ginevra, Gaspare Lisella, Maurizio Lupoi, Francesco Macario, Ugo Mattei, Silvio Mazzarese, Francesco Milazzo, Vincenzo Militello, Fernanda Moretón Sanz, Giuseppe Niccolini, Fabio Padovini, Antonio Palazzo, Remigio Perchinunno, Giuseppe B. Portale, Pietro Rescigno, Francesco Ruscello, Ennio Russo, Mario Stella Richter, Raffaele Teti, Salvatore Tondo, Ruggero Vigo, Fatima Yàñez Vivero, Pietro Zanelli.**

Potranno essere oggetto di valutazione esclusivamente le Note a sentenze e le Relazioni a Convegni pervenute in redazione rispettivamente non più di otto mesi dopo la loro emanazione o lo svolgimento dei lavori.

Agli Autori verranno inviati gratuitamente 25 estratti dell'articolo pubblicato. Possono essere ordinate tempestivamente copie supplementari che saranno fatturate a sedicesimi.

Gli articoli non pubblicati non saranno restituiti.

È fatto divieto, salvo consenso espresso dell'Editore nei casi previsti dalla legge, di copiare, estrarre, adattare o distribuire a scopi commerciali o di cessione, anche a titolo gratuito, qualunque testo contenuto nella Rivista Vita Notarile di cui E.G.B. vanta i diritti d'autore.

Andrea Vicari

IL *TRUST*: IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI (E LE IMPROPRIE ANALOGIE CON L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI)

(Cass., Sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21614) (*)

Sommario: 1. La *ratio decidendi*: l'applicabilità al *trust* autodichiarato dell'imposta ipotecaria e catastale. - 2. L'*obiter dictum*: il *trust* in generale, le liberalità e l'imposta donazioni e successioni.

La pronuncia della Corte Suprema della Cassazione si inserisce in un variegato panorama dottrinario e giurisprudenziale sulla fiscalità indiretta del *trust*.

In realtà affronta diversi temi afferenti diverse imposte, e lo fa con evidente imprecisione e sovrapposizione di piani.

A livello di *ratio decidendi* la sentenza affronta il tema dell'integrazione da parte del *trust* autodichiarato del presupposto impositivo della sola imposta ipotecaria e catastale; a livello di *obiter dictum* la sentenza si "allarga" a trattare il tema dell'integrazione da parte di una qualsiasi struttura di *trust* – dunque anche quella diversa dal *trust* autodichiarato – del presupposto impositivo dell'imposta donazioni e successioni.

Poiché fondamentale è separare, per comprenderne e valutarne la diversa rilevanza della sentenza di Cassazione quale precedente (1), i temi trattati dalla sentenza a titolo di *ratio decidendi* ed *obiter dictum*, si cercherà di tenere ben separati i due piani come, veramente, dovrebbe sempre essere, anche nell'ambito della giustizia tributaria (2).

(*) N.d.r. Sentenza pubblicata in questa *Rivista*, 2016, a p. 1185 ss., con nota di **T. Tassani,** Trust *e imposte sui trasferimenti: il "nuovo corso" della Corte di Cassazione* e a p. 1345 ss., con nota di **M. Finocchiaro**.

(1) **G. Gorla,** "Ratio decidendi", *principio di diritto (e* "obiter dictum"). *A proposito di alcune sentenze in tema di revoca dell'offerta contrattuale*, in *Foro it.*, 1964, V, p. 89 ss., *passim*.

(2) **G. Falsitta,** *Giustizia tributaria e tirrania fiscale*, Milano, 2008, p. 544.

1. *La* ratio decidendi: *l'applicabilità al trust autodichiarato dell'imposta ipotecaria e catastale*

Il *trust* oggetto della pronuncia che si annota appartiene alla fattispecie del *trust* autodichiarato i cui beneficiari erano i discendenti del disponente.

Nel caso di specie il notaio rogante assoggettava a tassazione in misura fissa l'atto di dotazione con il quale era stato realizzato il vincolo in un *trust* autodichiarato di beni immobili da parte del disponente. L'Agenzia delle Entrate notificava al notaio avviso di liquidazione, finalizzato al recupero delle imposte ipotecarie e catastali, che la stessa vantava essere in misura proporzionale, contro il quale era proposto ricorso. Le commissioni tributarie, in entrambi i gradi, accoglievano il ricorso e respingevano (3) la tesi favorevole dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'atto non dovesse scontare l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale stante l'assenza di alcun trasferimento dei beni, in considerazione della natura del *trust* autodichiarato.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.

Dunque, la *ratio decidendi* della sentenza si occupa dell'applicabilità dell'imposta ipotecaria catastale al *trust* autodichiarato.

Prima di entrare nel merito dell'analisi della *ratio decidendi* si devono, tuttavia, approfondire alcune questioni preliminari relative alla struttura di *trust* oggetto di contestazione.

Un *trust* autodichiarato è un *trust* in cui il disponente vincola i beni in *trust*, in favore di beneficiari terzi, ma rimanendo egli stesso *trustee* (4).

Il *trust* autodichiarato si caratterizza per l'assenza di un trasferimento di beni ad un *trustee* diverso dal disponente.

Questa struttura di *trust* è capace di generare un *trust* assolutamente valido in gran parte delle leggi regolatrici (5).

---

(3) Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 201/07/12 annullava l'avviso di liquidazione proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del notaio rogante, e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 239/01/14 si conformava a quanto sostenuto dal primo giudice.

(4) Per un approfondimento sul tema si consiglia la lettura di: **M. Lupoi,** *Istituzione del diritto dei* trust *e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2016; **F. Rota** e **G. Biasini,** *Il* trust *e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2012.

Sull'ammissibilità del *trust* autodichiarato in giurisprudenza si vedano le seguenti pronunce di merito: Trib. Forlì, 2 febbraio 2015; Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014; Trib. Torino, 10 marzo 2014; Trib. Firenze, 11 aprile 2013; Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007; Trib. Parma, 21 ottobre 2003; Trib. Verona, 8 gennaio 2002; Trib. Pisa, 22 dicembre 2001.

(5) Una tra tutte: Cook Islands, International Trusts Act 1984: 13C. "*Retention of control and benefits by settlor - An international trust and a registered instrument shall not be declared invalid or a disposition declared void or be affected in any way by reason of the fact that the settlor, and if more than one, any of them, either - (a) Retains possesses or acquires a power to revoke the trust or instrument; (b) Retains possesses or acquires a power of disposition over property of the trust or the subject of the instrument; (c) Retains possesses or acquires a power to amend the trust or instrument; (d) Retains possesses or acquires any benefit interest or property from the trust or any disposition or pursuant to the instrument; (e) Retains possesses or acquires the power to remove or appoint a trustee or protector; (f) Retains possesses or acquires the power to direct a trustee or protector on any matter; (g) Is a beneficiary, trustee or protector of the trust or instrument either solely or together with others*".

Nella elencazione alla lettera *g*) viene espressamente stabilito, quindi, che il disponente può essere un beneficiario, *trustee* o guardiano del *trust*. Per un approfondimento si veda

Infatti, sebbene il disponente divenga *trustee* ed apparentemente rimanga il soggetto in controllo dei beni in *trust*, egli non è più libero di esercitare quel controllo per amministrare e disporre dei beni in *trust* come ritenga, essendo divenuto obbligato ad amministrare e disporre dei beni secondo le disposizioni dell'atto istitutivo e della legge regolatrice, come un qualsiasi altro *trustee*.

Il tema di diritto tributario che tratta la *ratio decidendi* è se questa struttura di trust integri o meno il presupposto dell'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 sono soggette all'imposta ipotecaria "le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari".

La reale portata di questa formulazione dell'oggetto dell'imposta non è condivisa da dottrina e giurisprudenza.

Secondo la giurisprudenza tradizionale (6) – a dire il vero piuttosto consolidata – il presupposto dell'imposta si identifica nel mero compimento delle formalità da eseguirsi presso i registri immobiliari. Pertanto, il tributo è considerato applicabile anche a prescindere da un effettivo trasferimento di ricchezza o da una concreta attribuzione patrimoniale.

Per la dottrina prevalente (7), invece, l'imposta ipotecaria non intenderebbe colpire la semplice richiesta di esecuzione della formalità, bensì gli effetti dell'atto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari stipulato, o di quello *mortis causa* cui la formalità si riferisce.

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale al *trust* in generale, aveva implicitamente sposato l'impostazione della dottrina, in quanto con le circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 22 gennaio 2008, n. 3/E, aveva ritenuto applicabile l'imposta ipotecaria catastale al *trust* solo ove questo implicasse un effetto traslativo.

Dunque, l'Amministrazione sembrava aver rinunciato a considerare presupposto dell'imposta ipotecaria e catastale il semplice compimento della formalità pubblicitaria.

L'amministrazione, infatti, con le circolari appena richiamate aveva sostenuto che: "le peculiarità del *trust* rispetto agli altri vincoli di destinazione, non rilevano anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali le quali quindi, anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo" (8).

E. Berti-Riboli, G. Lepore, G. La Torre, G. Miccichè, L. Minicucci, M. Molinari, M. Monegat, M. Montefameglio, M. Moscardi, A. Pietromarchi, L.F. Risso, R. Sarro, M. Scaffa, M. Tita, I. Valas, Leggi tradotte - *Il* trusts *e attività fiduciarie, Quaderni* a cura di M. Lupoi, Trento, 2005.

(6) Cass. civ., 20 dicembre 2007, n. 26854; Cass. civ., 9 luglio 2003, n. 10751; Cass. civ., 23 febbraio 1991, n. 1963.

(7) **P. Puri,** *Il diritto tributario*, Torino, 200; **P. Boria,** *Il sistema tributario*, Milano, 2008. In senso contrario **G. Gaffuri,** *Diritto tributario*, Padova, 2012, secondo il quale il presupposto dell'imposta ipotecaria consiste nel compimento delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari.

(8) Circolare Agenzia delle Entrate, 22 gennaio 2008, n. 3/E.

Il *trust* autodichiarato, quindi, non avrebbe dovuto scontare l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, non sussistendo alcun trasferimento nel caso di specie.

Invece, nell'emettere l'avviso di liquidazione oggetto di impugnazione da parte del contribuente, nel caso oggetto di analisi, l'Agenzia aveva in concreto adottato una diversa impostazione, ritenendo implicitamente l'imposta ipotecaria e catastale un'imposta che non richiede il trasferimento al fine dell'integrazione del suo presupposto impositivo, ma il semplice compimento della formalità pubblicitaria.

Dunque, il *trust* autodichiarato, privo del trasferimento di beni al *trustee*, avrebbe dovuto scontare comunque l'imposta al momento del compimento della formalità.

La Suprema Corte, con la sentenza oggetto di interesse, prende le distanze dalla posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate emittente l'avviso di liquidazione, sostenendo, invece, la tesi avallata dalla Agenzia delle Entrate nelle circolari di cui sopra (9). La Corte di Cassazione sposa, quindi, la dottrina (10) che vede nel trasferimento il presupposto ultimo dell'imposta ipotecaria e catastale, allontanandosi in questo modo dalle precedenti sentenze della stessa Suprema Corte, le quali apparivano maggiormente orientate ad una ricostruzione del presupposto dell'imposta sul compimento della formalità, piuttosto che sul trasferimento di ricchezza.

La Cassazione sostiene, infatti, che "l'istituzione di un *trust* cosiddetto "autodichiarato", con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-*trustee*, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, *deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perchè la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta* cui è funzionale la "segregazione" quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una "segregazione" da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale".

2. L'*obiter dictum*: il *trust* in generale, le liberalità e l'imposta donazioni e successioni

Nella sua argomentazione, la Suprema Corte si "spinge" a trattare temi esterni alla *ratio decidendi*, invocando argomenti connessi alla qualificazione in chiave di liberalità indiretta del *trust* autodichiarato e, più in generale, affrontando il tema dell'applicazione dell'imposta donazioni e successioni in riferimento ad ogni fattispecie di *trust*.

La Suprema Corte, infatti, affronta, a livello di *obiter dictum*, il tema dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, prendendo le di-

(9) Si veda nota 8.
(10) Si veda nota 7.

stanze da quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con numerose ordinanze della Sez. 6ª (11), e dalla Agenzia delle Entrate circolare, 22 gennaio 2008, n. 3/E e circolare, 6 agosto 2007, n. 48/E (12).

In questo *obiter dictum*, la Corte di Cassazione nega l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, rilevando la mancanza del presupposto impositivo della liberalità "alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti". Un reale trasferimento che è all'evidenza del tutto contrario "al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto che prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari".

Infatti il *trust* autodichiarato, pervenuto all'esame, costituisce secondo la Corte Suprema, solo una "donazione indiretta" "nel senso che per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente e bensì a mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale".

Non può dirsi che le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Cassazione siano rigorose sul piano logico giuridico.

La Suprema Corte cerca di suffragare, difatti, le conclusioni a cui giunge nella *ratio decidendi* ove qualifica il *trust* come una liberalità indiretta e sulla base di questa qualificazione argomenta che, di conseguenza, mancherebbe il trasferimento rilevante per l'applicazione delle imposte sui trasferimenti, comprese le imposte sulle donazioni e successioni. Con tale qualificazione, in realtà, la Corte aggiunge un'argomentazione in contrasto con la Sua conclusione nell'ambito della *ratio decidendi*.

Nelle liberalità indirette, infatti, lo spostamento di ricchezza rilevante per l'applicazione dell'imposta vi è in quanto, sebbene in questa fattispecie non vi sia un arricchimento conseguente direttamente da un impoverimento del donante, questi due fenomeni si verificano, solo indirettamente, ma si verificano. Non si dubita, dunque, che la liberalità indiretta abbia rilevanza impositiva tanto quanto quella diretta (13): non a caso il Testo Unico dell'Imposta Donazioni e Successioni disciplina espressamente le liberalità indirette nell'art. 56 *bis*. Dunque, qualificare il *trust* (autodichiarato) come una liberalità indiretta significa affermare la sua capacità di generare uno spostamento di ricchezza imponibile rilevante per le imposte sui trasferimenti o, meglio, certamente rilevante per l'imposta donazioni e successioni. Ciò rap-

---

(11) Cass. civ., 7 marzo 2016, n. 4482; Cass. civ., 18 marzo 2015, n. 5322; Cass. civ., 25 febbraio 2015, n. 3737.

(12) Secondo quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate "la costituzione di beni in *trust* rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di *trust*", essendo questi assoggettati alla tassazione secondo le regole di cui alla reintrodotta legge sulle successioni e donazioni *ex* decreto legislativo 31 ottobre 1999, n. 346. Tale affermazione trova il suo fondamento "nella natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari".

(13) Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, *Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nell'attività notarile*, Studio n. 135-2011/T, 2011.

presenta un argomento che contrasta con la conclusione raggiunta nella *ratio decidendi*, ove si nega l'integrazione del presupposto dell'imposta ipotecaria e catastale proprio in ragione del fatto che tale spostamento di ricchezza mancherebbe.

Forse inconsciamente avvertendo l'incoerenza del suo ragionamento – tra la qualificazione del *trust* in chiave di liberalità indiretta e la negazione della sua capacità di produrre uno spostamento di ricchezza rilevante per l'applicazione dell'imposta – la Suprema Corte tenta di negare a livello generale la rilevanza di ogni argomentazione basata sull'applicabilità dell'imposta sulle donazioni e successioni al *trust* sostenuta dalla stessa Corte in precedenti pronunce (14).

Erronea – argomenta dunque la Corte di Cassazione in questa pronuncia – la premessa sulla quale la Suprema Corte, nelle precedenti pronunce (15), fonda il proprio ragionamento secondo il quale il legislatore, con l'articolo 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, successivamente integrato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), avrebbe ampliato l'ambito di applicazione dell'imposta ai "trasferimenti di beni e diritti per causa morte, per donazione o a titolo gratuito" e "alla costituzione di vincoli di destinazione".

Errata sarebbe l'interpretazione letterale del d.l. n. 262 cit., articolo 2, comma 47 e ss., offerta dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6, al cui avviso sarebbe stata istituita un'autonoma imposta "sulla costituzione dei vincoli di destinazione", come se l'introduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni avesse introdotto *ex novo* anche quella sulla costituzione dei vincoli. Infatti anche il dato letterale autorizzerebbe – segue la sentenza oggetto di interesse – a ritenere che l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni alla quale devono andare assoggettati i "vincoli di destinazione" il cui presupposto (dell'imposta) rimane quindi quello stabilito dal d.lgs. n. 346 del 1990 articolo 1.

È evidente che queste argomentazioni siano solo strumenti, impiegati a livello retorico, per evitare che le argomentazioni compiute a livello di *ratio decidendi* appaiano, come invece sono, incoerenti ed irrazionali tra loro e rispetto alle conclusioni a cui la Suprema Corte vuole arrivare.

Non può dunque dirsi che questa pronuncia costituisca un precedente in tema di imponibilità del *trust* ai fini dell'imposta donazioni e successioni (16), evidenziando solamente, invece, l'incoerenza della posizione assunta dalla

---

(14) Cass. civ., 7 marzo 2016, n. 4482; Cass. civ., 18 marzo 2015, n. 5322; Cass. civ., 25 febbraio 2015, n. 3737.

(15) Si veda nota 11.

(16) In dottrina non è mancato chi ha accolto positivamente la posizione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto. In particolare si veda **T. Tassani,** Trust *e imposte sui trasferimenti: il "nuovo corso" della Corte di Cassazione*, in Trusts *e attività fiduciarie*, diretto da M. Lupoi, Milano, 2017, secondo il quale: "L'innovativo impatto della sentenza nel panorama giurisprudenziale pare potersi ravvisare soprattutto nell'iter argomentativo, rilevante ai fini della formulazione del principio di diritto e quindi non qualificabile come mero *obiter dicta*, che pone le basi per delineare un nuovo trattamento fiscale dei *trust* nel tributo successorio e donativo, diverso da quello fino ad oggi proposto dagli Uffici dell'Agenzia e dalla Suprema Corte".

Corte di Cassazione, la quale nega il trasferimento di ricchezza rilevante ai fini dell'applicazione delle imposte sui trasferimenti (comprese le imposte sulle donazioni e successioni), nonostante l'inquadramento dell'istituto nella donazione indiretta.

Conferma di quanto appena affermato, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (17) – che è stata la prima sentenza pubblicata successiva alla pronuncia *de quo* – ha preso le distanze dalla stessa, sposando l'opinione opposta sostenuta dall'orientamento maggioritario della Suprema Corte (18), secondo cui l'istituzione del vincolo evidenzierebbe in sé una capacità contributiva suscettibile di tassazione (19).

(17) Commissione Tributaria del Lazio, sentenza 28 dicembre 2016, n. 9525.

(18) Si vedano le pronunce di cui alla nota 14.

(19) La Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella motivazione dà conto di ben conoscere la sentenza della Cassazione oggetto di interesse, e di discostarsene volontariamente, sposando la tesi secondo cui i vincoli di destinazione sono oggetto di tassazione, in quanto realizzano l'arricchimento del soggetto beneficiario.

VITA NOTARILE

Quadrimestrale edito da E.G.B. EDIZIONI GIURIDICHE BUTTITTA di Valeria Buttitta

Direttore Responsabile *Valeria Buttitta*

vitanotarile@exit.it - vitanotarile@gmail.com - edizionigiuridichebuttitta@pec.it - www.vitanotarile.it

Reg. Trib. Pa 34/49 - Via Costantino n. 28 - 90147 Palermo - Tel. (0039) 0916790581 - Fax (0039) 091241042

P.I. 06324660825 - C.F. BTTVLR60R59G273T - CCIAA n. R.E.A. 313637 - ROC n. 24719

C.C.P. n. 1022294928 e IBAN postale IT43O0760104600001022294928

Banca Carige: IBAN IT44E0617504601000000202680

Rivista associata all'USPI

Unione Stampa Periodica Italiana

Stampa: Officine Grafiche soc. coop. - Via Prospero Favier, 10 - Palermo